

numero 4

luglio - agosto 2026

RIVISTA

DELLA

GUARDIA DI FINANZA

Fondata nel 1952

Bimestrale a carattere giuridico, economico e tecnico-professionale

in questo numero:

- Le presunzioni tributarie
tra processo tributario e processo penale
Maurizio Riverditi
- La responsabilità penale
del professionista nei reati fallimentari
Antonio Iorio e Diego Patriarca
- La nuova Direttiva UE anticorruzione:
impatti sulla responsabilità penale d'impresa
Lorenzo Nicolò Meazza
- *Interlocking directorates, governance*
e concorrenza: il nuovo art. 2390 c.c.
Nicolò Giordana



Il ruolo di cooperazione nazionale ed internazionale del contingente di mare della Guardia di finanza sui fenomeni *Anti-money laundering*⁽¹⁾

di Gian Marco Antonelli*

1. Premessa – 2. Competenza dei militari del Corpo impiegati in reparti nautici e limiti di applicabilità della normativa antiriciclaggio – 2.1 Applicazione orientata della normativa antiriciclaggio all'attività del contingente marittimo della Corpo – 2.2 Obbligo dei soggetti di rendere dichiarazioni *ex art. 22, D.Lgs. n. 231 del 2007* – 3. Inquadramento generale del fenomeno del *money-laundering* – 3.1 *Follow the money* e il *risk-based approach* – 3.2 I fattori di rischio – 3.3 Gli indicatori di anomalia elaborati dall'UIF – 4. *Focus*: la detenzione a bordo di contante, oro, metalli preziosi, opere d'arte, tabacchi od oggetti religiosi o di interesse storico e similari – 4.1 Il contante a bordo – 4.2 La Risposta al quesito del MEF, 21 giugno 2012, Prot.: DT 51758, sul contante a bordo e sulla "cassa nave" – 4.3 Oggetti di percepibile valore significativo – 5. *Focus*: provenienza delle imbarcazioni o loro rotta verso Paesi terzi ad alto rischio – 5.1 La provenienza delle imbarcazioni – 5.2 Cenni sulla titolarità effettiva – 5.3 La rotta delle imbarcazioni – 6. *Focus*: possibile rilevanza di imbarcazioni, da una parte come mezzo di investimento di proventi illeciti, dall'altra come veicolo di attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo – 6.1 Imbarcazioni come mezzo di investimento di proventi illeciti – 6.2 Imbarcazioni come veicoli di attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

* Notaio, Presidente dell'Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio (IRFA).

(1) Articolo tratto, con modificazioni e aggiornamenti, da una conferenza tenuta dall'autore presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza. Gaeta, 9 maggio 2025.

Il presente contributo nasce da una duplice considerazione: in ordine al possibile sfruttamento dei mari per le attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed al potenziale ruolo di cooperazione nazionale ed internazionale del contingente di mare della Guardia di finanza nella prevenzione dei detti fenomeni, soprattutto in questo importante momento di riorganizzazione del fenomeno Anti-Money-Laundering a livello comunitario.

Le considerazioni sono svolte partendo dal quadro normativo di riferimento, dal quale emerge una discrasia tra l'attenzione riservata dal Legislatore nazionale e comunitario alla mitigazione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, attraverso l'imposizione di specifici obblighi ai "soggetti obbligati", e la minore attenzione riservata ad altre modalità di prevenzione dei detti fenomeni. Tale discrasia potrebbe essere superata attraverso un potenziamento del controllo sui mari da parte dei militari del Corpo e magari attraverso un loro impiego anche in ambito comunitario; ciò anche alla luce dell'efficienza dell'attuale attività di "polizia del mare" svolta da anni sul Mediterraneo e della naturale competenza nel contrasto dei fenomeni AML/CFT.

This paper stems from two considerations: firstly, the possible exploitation of the seas for money laundering and terrorist financing activities; and secondly, the potential role that the maritime contingent of the Guardia di finanza could play, through national and international cooperation, in preventing these phenomena, particularly at this crucial juncture in the reorganisation of anti-money-laundering efforts at EU level.

These considerations are developed on the basis of the relevant regulatory framework, which reveals a discrepancy between the attention paid by national and EU Legislators to mitigating money laundering and terrorist financing – through the imposition of specific obligations on 'regulated entities' – and the lesser attention paid to other methods of preventing these phenomena. This discrepancy could be overcome by strengthening maritime surveillance carried out by the Corps' personnel and, perhaps, by deploying them within the EU as well; this is also in light of the effectiveness of the current 'maritime policing' activities carried out for years in the Mediterranean and their natural expertise in combating AML/CFT offences.

1. PREMESSA

La crescente consapevolezza dell'importanza che rivestono le attività di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per la stabilità dei mercati e per la sicurezza nazionale, ha condotto il Legislatore europeo ad emanare un importante *corpus* normativo destinato ad incidere significativamente su tutte le attività *Anti-money*

laundrying, il c.d. “*AML-Package*”. Appare dunque fisiologico, alla luce di questa consapevolezza, dare attuazione alle attività di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in modo sistematico su ogni fronte, compreso quello marittimo, dato che i mari, per la loro ampiezza e difficile controllabilità, possono costituire un serio rischio per le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ebbene, la comprovata competenza della Guardia di finanza anche nel contrasto e nella prevenzione delle attività criminali svolte nel Mediterraneo, impone una valutazione sul ruolo di cooperazione nazionale ed internazionale del contingente di mare del Corpo nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – soprattutto in questo importante momento di riorganizzazione del comparto *Anti-Money-Laundering* a livello comunitario (2).

Le valutazioni saranno sintetizzate a partire dal vigente impianto normativo, nazionale e comunitario.

2. COMPETENZA DEI MILITARI DEL CORPO IMPIEGATI IN REPARTI NAUTICI E LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Le principali competenze in materia antiriciclaggio della Guardia di finanza, sono affidate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007 al Nucleo speciale di polizia valutaria e proprio il comma 5 dell'art. 9, precisa in modo ampio che “Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza (nda con ogni sua articolazione):

(2) È, infatti, noto che ormai da diversi mesi la nuova *Authority* in materia di antiriciclaggio, l'AMLA, *Anti-money Laundering Authority*, sta svolgendo un'importante attività di riorganizzazione della materia (AML/CFT) in funzione di un miglior coordinamento delle Autorità nazionali e di un'applicazione corretta e coerente delle norme dell'Ue, con l'obiettivo di trasformare la vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo nell'Ue e rafforzare la cooperazione tra le Unità di Informazione Finanziaria.

a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle Autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente Decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo”.

Pertanto, l'art. 9 in rassegna (ed in particolare il citato comma 5) affida alla Guardia di finanza il potere/dovere di accertare e contestare le violazioni delle norme antiriciclaggio secondo i limiti e le disposizioni vigenti e nel rispetto delle modalità stabilite dallo stesso Corpo di polizia economico-finanziaria.

Come precisato anche dalle Circolari del Comando Generale della Guardia di finanza – III Reparto Operazioni – 19 marzo 2012, n. 83607 e 26 febbraio 2025, n. 63092, l'attività ispettiva antiriciclaggio si articola secondo uno schema di lavoro che non si discosta molto, sotto il profilo procedurale, dalla metodologia tipica delle verifiche fiscali e va svolta con i poteri di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 68 del 2001 e di polizia valutaria di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Ebbene, esaminando l'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 68 del 2001, emerge che: “3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli artt. 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonché, fermo restando quanto previsto dalla Legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti.

4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (*omissis*)”.

Dal quadro normativo testé evidenziato – ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 68 del 2001, e 9, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 231 del 2007 – risulta che anche il contingente marittimo del Corpo esercita funzioni di polizia economica e finanziaria, avvalendosi all'uopo delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, e artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, a loro volta richiamati dall'art. 9, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 231 del 2007, in materia di antiriciclaggio e dunque ha piena competenza in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Pertanto, ove nelle attività di polizia economica e finanziaria emergano indici di anomalia e di pericolosità ai fini antiriciclaggio, i militari del Corpo applicano le disposizioni di cui alle Circolari del Comando Generale della Guardia di finanza – III Reparto Operazioni – 19 marzo 2012, n. 83607, volume I e 26 febbraio 2025, n. 63092.

In ogni caso, a prescindere da tali valutazioni e tralasciando le implicazioni di diritto internazionale che potrebbero incontrarsi nell'esercizio dei poteri di controllo sul territorio nazionale avverso soggetti stranieri, non vi è dubbio che qualsiasi violazione degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, riscontrate nell'esercizio dei poteri di controllo del contingente marittimo, deve essere comunicato, a fini informativi, alle Autorità competenti. Dal tenore della normativa pare infatti doversi desumere che, anche in mancanza di un accertamento o contestazione di violazioni specifiche degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, ma semplicemente in presenza di situazioni di sospetto, riscontrate nell'esercizio dei poteri di controllo, i militari appartenenti ai diversi reparti della Guardia di finanza, compreso il contingente marittimo, debbano trasmettere ai reparti competenti le informazioni acquisite e gli eventuali elementi di sospetto emersi. Ragionando diversamente, dovrebbe immaginarsi che un comportamento sospetto di riciclaggio emerso di fronte ad un soggetto obbligato *ex art. 3*, D.Lgs. n. 231 del 2007, (come un funzionario di banca, un commercialista o un notaio) dovrebbe senz'altro essere segnalato all'UIF, mentre lo stesso comportamento emerso di fronte ad un militare della Guardia di finanza nell'esercizio delle proprie funzioni, potrebbe non essere segnalato: il che sarebbe contrario quantomeno al rafforzamento de-

gli obblighi di condivisione delle informazioni con finalità di prevenzione AML/CFT, oggi sanciti dall' *"AML Package"*.

Sul punto gli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 231 del 2007, prevedono che: "le Amministrazioni e gli organismi interessati, l'Autorità giudiziaria e gli organi delle indagini (nda quale deve ritenersi essere la Guardia di finanza, anche attraverso il proprio contingente marittimo) collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo", e tale attività di collaborazione risulta rafforzata dalle nuove indicazioni provenienti dall'Europa, attraverso l' *"AML-Package"* e in particolare la VI Direttiva, n. 1640/2024 e il *"Single Rulebook"*, Reg. UE n. 1624/2024.

2.1 *Applicazione orientata della normativa antiriciclaggio all'attività del contingente marittimo del Corpo*

La normativa nazionale (in particolare il D.Lgs. n. 231 del 2007) e sovranazionale (in particolare il più volte citato *"AML Package"*) è improntata ad una funzione di mitigazione dei rischi di riciclaggio, attraverso l'individuazione di una serie di soggetti (quali a titolo esemplificativo istituti di credito e professionisti) obbligati al rispetto di una serie di procedure volte a valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo derivante dalle attività poste in essere dalla propria clientela. È dunque evidente che nell'attagliare la normativa *de qua* all'attività svolta dal contingente di mare della Guardia di finanza occorrerà innanzitutto partire dal presupposto che detta attività sarà a metà strada tra quella tipicamente svolta verso i soggetti obbligati, di verifica dell'esatto adempimento dei loro obblighi (ovvero la tipica attività svolta dal Corpo ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. n. 231 del 2007) e l'attività tipicamente svolta dai soggetti obbligati.

In sostanza, non vi saranno soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio da sottoporre a controllo/ispezione, né, ovviamente, i militari del Corpo possono ritenersi soggetti obbligati alle attività di

adeguata verifica di cui alla normativa in oggetto. Tuttavia, come sopra accennato, le tipiche attività di valutazione del rischio e adeguata verifica, di competenza dei soggetti obbligati su citati dovranno essere tenute in considerazione per valutare la sussistenza di fattori di rischio che inducano a sospettare la realizzazione di attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al fine di comunicare le stesse ai reparti competenti del Corpo, per le opportune attività di prevenzione dei detti fenomeni.

Alla luce di questa attività di interpretazione della normativa, è bene sintetizzare le attività normativamente previste per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo:

- 1) la prima attività da porre in essere è certamente quella di identificare i soggetti controllati, acquisendo documenti di identità e confrontando la veridicità di tali dati con le banche dati a disposizione ed altre notizie in possesso del Corpo (cfr. art. 19, D.Lgs. n. 231/2007 e art. 20 Reg. UE n. 2024/1624);
- 2) la seconda attività, strettamente connessa, consiste nell'individuare l'eventuale titolare effettivo diverso dal soggetto controllato, con riferimento alla titolarità di beni o attività sospette emerse nel corso del controllo (3). Con riferimento all'identificazione del titolare effettivo ed eventuale verifica della sua identità attraverso misure proporzionate al rischio si vedano gli artt. da 18 a 20 del D.Lgs. n. 231 del 2007 e gli artt. da 22 a 24 del Reg. UE n. 2024/1624, ricordando l'importanza del rapporto intercorrente tra soggetto controllato e titolare effettivo, con particolare attenzione alla cittadinanza e residenza di quest'ultimo, per valutare l'eventuale connessione con aree geografiche extracomunitarie ed eventualmente con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cfr. artt. 29 e ss. Reg. UE n. 2024/1624). Si ricorda altresì che laddove in relazione ai dati

(3) Sono titolari effettivi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. n. 231 del 2007 "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". Per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche cfr. art. 20, D.Lgs. n. 231 del 2007.

forniti dal controllato sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, si dovrà provvedere a riscontrare la veridicità dei dati forniti ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231 del 2007;

- 3) a questo punto va verificato l'eventuale coinvolgimento di persone esposte politicamente (cc.dd. PEP) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd), del D.Lgs. n. 231 del 2007 e 42 ss. del Reg. UE n. 2024/1624 (4);
- 4) infine è opportuno assumere informazioni volte a tracciare il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto e dunque:
 - a) informazioni relative ai soggetti presenti (sia agli eventuali titolari effettivi, se diversi dai soggetti direttamente controllati), in ordine ad attività lavorativa esercitata e luogo in cui la stessa viene svolta, sempre per valutare anche l'eventuale coincidenza con aree geografiche extra-comunitarie ed eventualmente con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cfr. artt. 29 ss., Reg. UE n. 2024/1624);
 - b) informazioni relative allo scopo e alla natura dell'attività dichiarata (ad esempio il trasporto transfrontaliero di contante, valuta estera, oro, gioielli, *crypto assets* su dispositivi fisici come *digital wallet* fisici, o altri beni di rilevante valore), nonché informazioni relative all'origine dei beni controllati.

Tali dati andranno sempre incrociati con le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del controllato e dell'eventuale titolare effettivo acquisita per dichiarazione di parte o anche altrove.

Infine, è bene ricordare che la funzione dell'intera attività di adeguata verifica è volta a verificare la coerenza delle informazioni fornite dal dichiarante con quanto percepibile nella situazione fenomenica in cui ci si imbatte, in quanto significative incoerenze possono essere un campanello di allarme per eventuali operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, da segnalare ai reparti competenti del Corpo, secondo quanto già detto.

(4) Bisogna valutare sia se il soggetto direttamente controllato è una PEP, sia se il titolare effettivo sia una PEP.

2.2 *Obbligo dei soggetti di rendere dichiarazioni ex art. 22, D.Lgs. n. 231 del 2007*

Un particolare problema in materia di adeguata verifica potrebbe porsi in relazione all'obbligo per i soggetti coinvolti nella attività generali di controllo svolte dai militari del Corpo di rendere le dichiarazioni ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 231 del 2007 (5), dato che, come già chiarito, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 (che prevede tale obbligo di dichiarazione) è rivolta ai soggetti obbligati e relativi clienti indicati nella stessa.

Tuttavia, nonostante l'inapplicabilità in via diretta dell'art. 22, D.Lgs. n. 231 del 2007, non paiono porsi problemi nell'acquisire le necessarie informazioni (secondo quanto indicato al superiore paragrafo 2.1), o attraverso dichiarazione spontanea, purché nel rispetto delle norme procedurali che regolano l'attività di controllo in essere, o sfruttando altre normative che impongono ai soggetti controllati di rendere determinate dichiarazioni, come per esempio la dichiarazione di denaro contante *ex art. 3, Reg. UE n. 2018/1672* e art. 3, D.Lgs. n. 195 del 2008 (6).

Diversamente, si rischierebbe di creare un vizio procedurale nell'acquisizione delle informazioni, che si potrebbe riflettere su un'inefficacia dell'attività svolta, per impossibilità di giungere poi ad una sanzione legittima.

3. INQUADRAMENTO GENERALE DEL FENOMENO DEL *MONEY-LAUNDERING*

Il presente paragrafo è volto a fornire un breve inquadramento delle tecniche di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al

(5) L'art. 22 del D.Lgs. n. 231 del 2007, obbliga i clienti dei soggetti obbligati a rendere tutte le informazioni necessarie per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica sotto responsabilità penale.

(6) Sul punto si veda il paragrafo 4.1.

terrorismo e ad evidenziare i principali indici di sospetto da comunicare agli altri reparti del Corpo, per gli opportuni provvedimenti secondo quanto sopra scritto.

3.1 *Follow the money e il “risk-based approach”*

“Oggi il denaro è il generatore di tutti i valori. È il capitalismo che decide tutto, il mercato. La politica non è più sede del potere. I governi guardano al mercato il quale, a sua volta, guarda al profitto”. Con queste parole il Professor Umberto Galimberti spiega come il denaro sia oggi alla base del potere, persino politico, in sintonia con l’intuizione già di Giovanni Falcone, che nel contrasto alle mafie, aveva ritenuto indispensabile seguire i flussi di denaro per individuare le filiere del potere criminale e privare la criminalità dei fondi con cui operare.

Il c.d. “*follow the money*” è un principio oggi pacifico ed alla base dell’adozione del complesso impianto normativo nazionale e sovranazionale in tema di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (AML) e terrorismo (CFT), il quale mira ad una maggior trasparenza e tracciamento dei flussi finanziari. Più precisamente le moderne tecniche di indagine fondano sul tracciamento delle transazioni finanziarie per scoprire l’origine e la destinazione di fondi illeciti; di qui, il c.d. *Risk-based approach* – ovvero l’approccio basato sul rischio, nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – fonda sull’identificazione, la valutazione e la mitigazione dei rischi associati alle transazioni finanziarie, con l’obiettivo di concentrare le indagini sulle aree con il più alto potenziale di attività illecite.

Per mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo occorre dunque preliminarmente individuare e valutare i fenomeni, nell’ottica già su illustrata, di analisi della coerenza delle situazioni, con l’incrocio delle informazioni possedute per far emergere ogni indice di anomalia. Ecco perché risulta opportuno un brevissimo accenno agli indicatori di anomalia e ai fattori di rischio già elaborati a livello normativo e tecnico per agevolare l’individuazione di comportamenti o situazioni sospette.

3.2 I fattori di rischio

La vigente normativa antiriciclaggio (in particolare il D.Lgs. n. 231 del 2007 e il Reg. UE n. 1624/2024) individua come principali fattori di rischio, di fronte ai quali è necessario rafforzare l'attività di adeguata verifica, il coinvolgimento, anche indiretto, di persone politicamente esposte (cc.dd. PEP), alla luce delle non infrequenti infiltrazioni criminali nella politica, nonché il coinvolgimento, anche indiretto, di soggetti collegati (ad esempio per origine o residenza) con aree geografiche extracomunitarie ed eventualmente con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché il coinvolgimento di beni provenienti o destinati a Paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cfr. artt. 24, comma 5, D.Lgs. n. 231 del 2007 e 29 ss. Reg. UE n. 2024/1624).

3.3 Gli indicatori di anomalia elaborati dall'UIF

Gli indicatori di anomalia elaborati dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) costituiscono uno strumento per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, ovvero di quelle operazioni che facciano sospettare il perseguimento di un'attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

La seconda parte del secondo indicatore è, ad avviso di chi scrive, la più importante dell'intero elenco, perché consente di cogliere uno degli aspetti fondamentali dell'intera attività di adeguata verifica. Tale indicatore, utilizzando aggettivi che ricorrono frequentemente nel corpo del testo elaborato dall'UIF, fa riferimento a "operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente" e dunque si concentra sul concetto di coerenza logica, basilare per tutta l'attività di adeguata verifica. È infatti la coerenza logica del ragionamento che deve assistere l'intera attività valutativa in ordine alla necessità di approfondire ulteriormente o meno l'adeguata verifica.

Tanto chiarito, e guardando tutto attraverso la lente della coerenza logica, risulta chiaro che costituiscono indicatori di anomalia:

- la riluttanza a fornire informazioni su dati ordinariamente richiesti (indicatore 1);
- la ricezione di informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti (indicatore 2 parte prima);
- comportamenti del soggetto del tutto difformi da quelli comunemente tenuti in casi analoghi, o operatività inusuali, illogiche o incoerenti per caratteristiche o importi (indicatore 3); in ambito nautico anche strani comportamenti nel pilotaggio delle imbarcazioni;
- l'esistenza di assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi (indicatore 4), in ambito nautico, anche con riferimento alla proprietà delle imbarcazioni;
- il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione, ovvero la notoria contiguità a soggetti sottoposti a simili misure (indicatore 5);
- la residenza, cittadinanza o sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata (indicatore 6), che, com'è noto è anche fattore di rischio;
- la presenza di persona politicamente esposta, o ente di natura pubblica o con finalità pubbliche (indicatori 7 e 8), che, com'è noto è anche fattore di rischio;
- operatività che, per caratteristiche o importi, risulti non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 9), che potrebbe essere nel caso in esame la detenzione di beni di enorme valore a fronte di attività svolta apparentemente inadeguata;
- operatività frequenti o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto tra i quali non risultino rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari (indicatore 12);
- operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, *crypto assets* o altri beni di rilevante valore) che appaiano inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 13);

- operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulti non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 20);
- operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 28);
- operatività inerente a *trust* o altro strumento di protezione patrimoniale che, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra quest'ultimi risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento (indicatore 30);
- operatività connessa con la cessione o l'acquisto di crediti o con la cessione di *asset* nell'ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di *factoring* o di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell'operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra quest'ultimi, risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 31);
- operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appaia riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica (indicatore 33).

Naturalmente, attagliando gli indicatori al contesto in esame, è evidente che ogniqualvolta gli indicatori UIF fanno riferimento al termine "operatività" esso potrà intendersi riferito, più genericamente, a "situazioni" o "fatti". Ad esempio, l'operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni

societarie che risulti incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto (indicatore 28), potrebbe corrispondere alla situazione di un'imbarcazione di rilevante valore intestata ad una società fiduciaria, con una situazione proprietaria poco chiara e tale da fornire un quadro complessivamente incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.

4. *FOCUS*: LA DETENZIONE A BORDO DI CONTANTE, ORO, METALLI PREZIOSI, OPERE D'ARTE, TABACCHI OD OGGETTI RELIGIOSI O DI INTERESSE STORICO E SIMILARI

4.1 *Il contante a bordo*

La detenzione di contante a bordo, nonché di oro, metalli preziosi, opere d'arte, tabacchi od oggetti religiosi o di interesse storico e similari sono fenomeni oggetto di specifico interesse per la normativa antiriciclaggio vigente, nazionale e comunitaria, visti gli artt. 49 e 24, comma 1, n. 5-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2007 e l'allegato III al Reg. UE n. 1624/2024.

Con riferimento al denaro contante a bordo, l'art. 3 del Regolamento UE n. 2018/1672 e l'art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008, prevedono l'obbligo per il portatore di importi pari o superiori ai diecimila euro di dichiarare tale somma alle Autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e di metterla disposizione per gli opportuni controlli. Inoltre, ai fini che qui interessano, occorrerà tenere in considerazione sia il contenuto che l'eventuale renitenza a rilasciare tale dichiarazione di trasporto di contante, al fine di confrontarla con i dati acquisibili autonomamente e valutare l'eventuale emersione di dichiarazioni non veritiere, anche solo potenzialmente, e dunque sospette.

Ovviamente non è questa la sede per affrontare le complesse questioni procedurali sottese alle modalità con cui assumere le informazioni in esame ed i limiti previsti dal diritto nazionale (ad esempio in tema di autorizzazioni giudiziarie per le perquisizioni e gli accessi) e internazionale (ad esempio nel caso di coinvolgimento di soggetti stranieri).

QUADRO NORMATIVO RELATIVO AL CONTANTE

D.Lgs. n. 231 del 2007

Art. 24

(Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

(omissis) 5-bis. Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Art. 25

(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Art. 49

(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a tremila euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato *(omissis)*.

3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3, sono riferiti alla cifra di duemila euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di cinquemila euro.

Reg. UE n. 1624/2024

Allegato III

Fattori indicativi di situazioni ad alto rischio

Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicativi di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'art. 20:

- 1) fattori di rischio relativi alla clientela:
(omissis);
- 2) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
 - a) *private banking*;
 - b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
 - c) incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati;
 - d) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
 - e) operazioni relative a petrolio, armi, pietre o metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;
- 3) fattori di rischio geografici:
(omissis).

4.2 La Risposta al quesito del MEF, 21 giugno 2012, prot.: DT 51758, sul contante a bordo e sulla “cassa nave”

In riferimento alla detenzione di contante a bordo, risulta particolarmente utile il chiarimento fornito dal MEF nella risposta a quesito 21 giugno 2012, Prot.: DT 51758, relativo all'operatività di una società per azioni esercente l'attività di agente raccomandatario marittimo in ambito di circolazione transfrontaliera, con funzione di “cassa nave”, consistente nella disposizione, da parte dell'armatore della nave, di un bonifico in favore del raccomandatario marittimo, autorizzato a prelevare in contanti dalla banca l'importo oggetto di bonifico e per consegnarlo al comandante della nave di proprietà dell'armatore.

La risposta del MEF chiarisce che la disciplina dei movimenti transfrontalieri di denaro contante, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008, si applica ai passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa, e ai passaggi extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità europea, nonché ad ogni viaggiatore (inclusi i membri dell'equipaggio) che entra o esce per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima.

Al riguardo, viene precisato che non rileva la qualifica di proprietario del denaro, per cui se una persona fisica trasporta denaro per conto di una persona giuridica o di un altro soggetto, tale persona dovrà effettuare la dichiarazione, indicando il nome della persona giuridica o dell'altro soggetto per conto del quale il denaro viene trasportato. Viene altresì chiarito che per le persone fisiche che viaggiano in gruppo, il limite di diecimila euro si applica singolarmente a ciascuna persona e che l'obbligo dichiarativo vale anche per i minori, nelle figure dei genitori o dei tutori legali, nonché a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (ad esempio, nel bagaglio a mano o da stiva).

Con riferimento ai comportamenti da tenere in caso di navi commerciali, vengono riportati, per completezza, gli orientamenti contenuti nel Manuale per i controlli sul denaro contante redatto dal Gruppo di lavoro permanente istituito dalla Commissione europea ed inserito nella relazione della Commissione al Parlamento europeo 12 agosto 2010, sull'applicazione del Regolamento CE n. 1889/2005.

“Per le navi commerciali: le persone fisiche (capitano, equipaggio o passeggeri) in entrata o in uscita dal territorio nazionale via nave (a prescindere se trattasi, quindi, di armatore o nave italiana o straniera), con denaro contante di importo pari o superiore a diecimila euro, devono presentare una dichiarazione alle Autorità competenti, al primo punto di entrata o all’ultimo punto di uscita, a seconda dei casi.

È prevista un’eccezione per le persone fisiche che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a diecimila euro a bordo di altre imbarcazioni (come pescherecci, mercantili, navi da carico e navi passeggeri in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso), nel caso in cui tali persone rimangono a bordo dell’imbarcazione.

Inoltre, il capitano (o un eventuale rappresentante, come un agente marittimo) di una nave passeggeri, di un mercantile o di un peschereccio deve dichiarare eventuali somme pari o superiori a diecimila euro (ad esempio, importi forniti dal proprietario della nave per pagare gli stipendi dell’equipaggio e altre spese (cassa di bordo) nel caso in cui tale denaro contante sia portato a bordo o scaricato in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso”.

Pare opportuno precisare, ai fini antiriciclaggio che qui interessano, che per le soglie di contante oggi bisogna guardare all’art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, e all’art. 80 del Reg. UE n. 1624/2024). L’art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 stabilisce ora il divieto di trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto dell’operazione è complessivamente pari o superiore a cinquemila euro (7) e il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. Tuttavia, è possibile effettuare i trasferimenti eccedenti la soglia di legge avvalendosi delle banche, degli istituti di moneta elettronica (IMEL) e delle Poste italiane S.p.A.

(7) La nota del MEF riportava il vecchio importo di mille euro.

Al riguardo la risposta a quesito del MEF in commento evidenzia che: “il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito «oggettivo», in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori; la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse. Ciò significa che della stessa violazione è responsabile, insieme al soggetto che ha effettuato il trasferimento, anche colui che ha acquisito i valori trasferiti, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere la legge.

In ragione di quanto sopra, la consegna di denaro contante effettuata nel territorio nazionale da una qualsiasi persona fisica (es. il raccomandatario marittimo per conto dell’armatore della nave) al comandante della nave battente bandiera italiana o estera, per importi pari o eccedenti i mille euro (nda oggi cinquemila euro), rientra tra le fattispecie vietate. Pertanto, sia il raccomandatario marittimo che il comandante della nave sono esposti all’irrogazione di una sanzione amministrativa *ex art.* 58 del D.Lgs. n. 231 del 2007. La movimentazione di denaro contante, infatti, deve avvenire tramite strumenti di pagamento tracciabili, quali ad esempio carte prepagate nominative, ovvero per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. o istituti di moneta elettronica.

Pertanto, non essendo prevista normativamente, l’identificazione in Dogana del soggetto (raccomandatario) che consegna la somma di denaro contante eccedente la soglia di legge e del soggetto che la percepisce (comandante della nave battente bandiera italiana o estera) non può essere considerata equivalente a quella effettuata presso le banche o Poste Italiane S.p.A.

A tal riguardo, si rappresenta che una soluzione praticabile, ancorché non pienamente funzionale alle esigenze operative, potrebbe essere individuata nella contestuale presenza, al momento del prelevamento del contante, presso la banca o Poste Italiane S.p.A., sia del raccomandatario che del comandante della nave la cui identificazione verrà effettuata dal personale dell’intermediario finanziario unitamente alla registrazione dell’operazione nell’archivio unico informatico.

Le indicazioni contenute nella presente nota sono State concordate con la Banca d'Italia, con l'Unità di Informazione Finanziaria e con la Guardia di finanza".

4.3 Oggetti di percepibile valore significativo

Quanto agli oggetti di percepibile valore significativo ai fini della normativa antiriciclaggio, l'Allegato IV al Reg. UE n. 1624/2024 vi fa rientrare anche: "1) articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a diecimila EUR o al controvalore in moneta nazionale; 2) orologi di valore superiore a diecimila EUR o al controvalore in moneta nazionale".

Ebbene, nella valutazione della situazione in cui i militari del contingente marittimo del Corpo si imbatterebbero, anche al fine di valutare l'eventuale inoltro di una segnalazione/comunicazione, nei suddetti elementi, andrebbero dunque tenuti presenti ed anzi, alla luce del quadro normativo indicato, sarebbe auspicabile una dichiarazione in ordine al valore e alla provenienza di detti beni di percepibile valore significativo, fermo restando quanto sopra chiarito in ordine ai limiti di applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 231 del 2007.

5. FOCUS: PROVENIENZA DELLE IMBARCAZIONI O LORO ROTTA VERSO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO

La provenienza delle imbarcazioni, o la loro rotta verso Paesi terzi ad alto rischio (*ex art. 24, D.Lgs. n. 231 del 2007*), ovvero verso Paesi con carenze strategiche significative nei regimi in materia AML/CFT (*art. 29, Reg. UE n. 162/2024*), sono elementi significativi ai fini antiriciclaggio per motivi diversi.

5.1 La provenienza delle imbarcazioni

La provenienza di imbarcazioni da Paesi terzi ad alto rischio (*ex art. 24, D.Lgs. n. 231 del 2007*), ovvero da Paesi con carenze strate-

giche significative nei regimi in materia AML/CFT (art. 29, Reg. UE n. 162/2024), in quanto di valore significativo e provenienti da “Paesi a rischio”, è considerabile un fattore di rischio ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 231 del 2007 e dell’art. 29 del Reg. UE n. 162/2024. La motivazione risiede nel coinvolgimento di tali Paesi – non dotati di adeguati sistemi di controllo – per occultare l’eventuale provenienza di tali beni, se non addirittura per rendere opaca o finanche oscura l’identificazione del titolare effettivo degli stessi. Tali Paesi possono inoltre essere utilizzati per “ripulire” la provenienza illecita dei beni, o quantomeno per renderne difficoltoso l’accertamento.

Inoltre, come detto, ai sensi dell’art. 74 del Reg. UE n. 1624/2024, le imbarcazioni di valore superiore ad euro 7,5 milioni costituiscono un ulteriore specifico fattore di rischio *ex artt.* 24, D.Lgs. n. 231 del 2007 e 29, Reg. UE n. 162/2024, con conseguente necessario rafforzamento della valutazione del rischio di riciclaggio.

Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, la dimostrazione dell’effettivo spostamento del bene da un Paese Ue ad altro Paese Ue è uno dei requisiti necessari anche per permettere l’applicazione del regime di non imponibilità IVA e sebbene la normativa italiana non preveda alcuna specifica disposizione in merito ai documenti necessari per provare l’avvenuto trasferimento del bene in altro Paese Ue, dal 1° gennaio 2020 – al fine di uniformare le condizioni alle quali il regime di non imponibilità può realizzarsi – la disciplina comunitaria individua i mezzi di prova al verificarsi dei quali opera la presunzione che i beni siano spediti o trasportati da un Paese Ue di partenza al Paese Ue di arrivo. Tale disciplina può, dunque, agevolare l’individuazione della provenienza del bene.

Tanto chiarito, ai fini che qui interessano, appare importante acquisire i documenti di identità di tutti i passeggeri e una dichiarazione scritta sulla rotta, in ordine alla quale adottare opportuni accertamenti per riscontrare la veridicità della dichiarazione resa e ciò non solo per le navi adibite specificamente ed esclusivamente a finalità turistiche e iscritte nel registro internazionale ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 172 del 2003.

5.2 Cenni sulla titolarità effettiva

Il concetto di titolare effettivo, già su esaminato (8), si è visto essere particolarmente importante nell'ambito della normativa antiriciclaggio, perché l'individuazione del titolare effettivo consente di risalire alla persona fisica o alle persone fisiche, diverse dal formale intestatario del bene, a cui il bene è riconducibile [cfr. art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. n. 231 del 2007].

Le ipotesi più elementari di titolarità effettiva divergente riguardano le intestazioni fittizie o fiduciarie di beni, quali potrebbero essere, nel caso in esame, le imbarcazioni, o altri valori a bordo.

È dunque ovvio, con riferimento alle imbarcazioni, che non è possibile fermarsi all'identificazione dell'armatore e neppure all'archivio telematico delle unità da diporto, per risalire alla titolarità effettiva del bene.

La tematica del titolare effettivo è particolarmente importante in ambito societario, che, rapportato alle situazioni legate alla navigazione, si traduce prevalentemente nella presenza di eventuali società, magari di *leasing*, a cui risultasse intestata formalmente l'imbarcazione (9). All'uopo, l'art. 20 del D.Lgs. n. 231 del 2007 prevede che: "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al venticinque per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al venticinque per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

(8) Si veda nota 3.

(9) Infatti il D.Lgs. n. 231 del 2007 si preoccupa di dettare una disciplina specifica solo per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo”.

Con specifico riferimento alle imbarcazioni di valore superiore a 7,5 milioni di euro, l'art. 67 del Reg. UE n. 1624/2024, prevede che: “1. I soggetti giuridici costituiti all'esterno dell'Unione e i *trustee* di *trust* espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all'esterno dell'Unione o che risiedono o sono stabiliti all'esterno dell'Unione trasmettono le informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'art. 62 al registro centrale dello Stato membro sul cui territorio essi: (*omissis*)

c) acquisiscono, direttamente o tramite intermediari, uno dei seguenti beni da una persona che commercia di cui all'art. 3, punto 3), lett. f) e j), nel contesto di un'operazione occasionale: *(omissis)*

ii) natanti a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7,5 milioni EUR o al controvalore in moneta nazionale *(omissis)*.

3. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono accompagnate da una dichiarazione recante l'indicazione delle attività in relazione alle quali le medesime sono trasmesse, come anche da qualsiasi documento pertinente, e sono trasmesse: *(omissis)*

b) nei casi di cui al paragrafo 1, lett. b) e c), prima del completamento dell'acquisto; *(omissis)*

4. Ai fini del paragrafo 1, lett. a), i soggetti obbligati informano i soggetti giuridici qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 e richiedono un certificato attestante la registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro centrale per procedere al rapporto d'affari o all'operazione occasionale *(omissis)*".

Concludendo, anche in tali casi – fermo restando quanto scritto sulle modalità procedurali di acquisizione delle dichiarazioni – si ritiene assolutamente opportuno acquisire dichiarazioni in sede di controllo di imbarcazioni, riscontrarle con i dati acquisibili autonomamente e valutare la coerenza logica tra dichiarazioni e riscontri al fine di far emergere eventuali dichiarazioni non veritiere e dunque sospette.

5.3 La rotta delle imbarcazioni

La rotta delle imbarcazioni verso Paesi terzi ad alto rischio (*ex art. 24, D.Lgs. n. 231 del 2007*), ovvero verso Paesi con carenze strategiche significative nei regimi in materia AML/CFT (*art. 29, Reg. UE n. 162/2024*) costituisce altresì fattore di rischio per motivazioni analoghe a quelle su esposte in tema di provenienza delle imbarcazioni, ovvero perché realizza il materiale spostamento del bene imbarcazione (specialmente se di lusso), o lo spostamento di denaro, metalli preziosi, opere d'arte, tabacchi od oggetti religiosi o di interesse storico e similari tra-

sportati a bordo. Il tutto sempre allo scopo di “ripulire” tali beni, o comunque al fine di farne “perdere le tracce”.

Fondamentale dunque, anche in riferimento a tale elemento, acquisire informazioni sulla rotta, riscontrarle con i dati acquisibili autonomamente, e valutare la coerenza logica delle dichiarazioni rese al fine di far emergere eventuali dichiarazioni non veritiere e dunque sospette.

6. *FOCUS*: POSSIBILE RILEVANZA DI IMBARCAZIONI, DA UNA PARTE COME MEZZO DI INVESTIMENTO DI PROVENTI ILLECITI, DALL’ALTRA COME VEICOLO DI ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO DI DENARO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

6.1 *Imbarcazioni come mezzo di investimento di proventi illeciti*

Le imbarcazioni possono costituire un mezzo di investimento di proventi illeciti ed ai sensi dell’art. 74 e dell’allegato IV del Reg. UE n. 1624/2024, le imbarcazioni di valore superiore ad euro 7,5 milioni costituiscono specifico fattore di rischio *ex artt.* 24, D.Lgs. n. 231 del 2007 e 29, Reg. UE n. 162/2024. Dunque, ai fini dell’adeguata verifica, i soggetti obbligati di cui all’art. 74 del Reg. UE n. 162/2024 (cioè i commercianti di imbarcazioni, aeromobili e veicoli a motore), raccolgono informazioni al fine di determinare se l’uso previsto dei beni di valore elevato di cui al medesimo articolo, sia a scopi commerciali che non commerciali.

Si aggiunga che il Reg. UE n. 1624/2024, al *Considerando 20* prevede che “Gli autoveicoli, le unità da diporto e gli aeromobili nei segmenti di mercato più elevati sono vulnerabili ai rischi di uso improprio per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, dato il loro elevato valore e la loro trasportabilità. Pertanto, le persone che commerciano tali beni dovrebbero essere soggette agli obblighi in materia di AML/CFT. La trasportabilità di tali beni è particolarmente interessante a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, data la facilità con cui tali beni possono circolare attraverso o al di fuori dei confini dell’Unione e il fatto che le informazioni relative a tali beni se registrati in

Paesi terzi potrebbero non essere facilmente accessibili da parte delle Autorità competenti.

Per mitigare il rischio che beni di valore elevato dell'Unione possano essere utilizzati impropriamente a fini criminali e per garantire la visibilità della proprietà di tali beni, è necessario imporre alle persone che commerciano beni di valore elevato di segnalare le operazioni relative alla vendita di autoveicoli, unità da diporto e aeromobili.

Gli Enti creditizi e gli Enti finanziari forniscono servizi essenziali per la conclusione della vendita o del trasferimento della proprietà di tali beni e dovrebbero altresì essere tenuti a segnalare tali operazioni alla FIU. Mentre i beni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività commerciali non dovrebbero essere soggetti a tali comunicazioni, le vendite per uso privato a fini non commerciali non dovrebbero essere limitate ai casi in cui il cliente è una persona fisica, ma dovrebbe riguardare anche vendite a soggetti e istituti giuridici, in particolare quando sono istituiti per amministrare la ricchezza del loro titolare effettivo”.

Alla luce di ciò, in presenza di imbarcazioni di valore superiore a 7,5 milioni EUR ricorrono i requisiti per un'adeguata verifica rafforzata (come detto riservata ai soggetti obbligati *ex art. 3*, D.Lgs. n. 231 del 2007), che tradotta per i militari del Corpo consiste in un opportuno approfondimento della situazione per valutare la coerenza logica delle dichiarazioni rese al fine di far emergere eventuali dichiarazioni non veritiere e dunque sospette e comunicarle nei modi più volte indicati.

6.2 *Imbarcazioni come veicoli di attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo*

Le imbarcazioni, sempre alla luce della loro agevole “trasportabilità” (cfr. *Considerando 20*, Reg. UE n. 1624/2024), possono costituire un veicolo di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, potendo trasportare denaro contante, oro, metalli preziosi, opere d'arte, tabacchi od oggetti religiosi o di interesse storico e similari in Paesi ad alto rischio di terrorismo per finanziamento di cellule terroristiche, oppure per

far viaggiare, verso Paesi *black list* detti beni (denaro contante, oro, metalli preziosi, opere d'arte, tabacchi od oggetti religiosi o di interesse storico e similari) quando frutto di proventi illeciti e “ripulirli” attraverso società veicolo o istituti di credito che consentano di far perdere a tali beni la loro tracciabilità, per un reimpiego, apparentemente legittimo.

Alla luce di ciò, nella valutazione della situazione in cui ci si imbatte, anche al fine di valutare l'eventuale inoltro di una segnalazione/comunicazione, tali elementi andrebbero dunque tenuti presenti ed anzi, dal quadro normativo indicato, risulta auspicabile l'acquisizione di dichiarazioni in ordine al valore e alla provenienza di detti beni di valore trasportati, fermo restando quanto sopra chiarito in ordine ai limiti di applicazione dell'art. 22, D.Lgs. n. 231 del 2007.

Reg. UE n. 162/2024

Art. 74

(Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato)

“1. Le persone che commerciano beni di valore elevato segnalano alla FIU tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali:

- a) veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- b) natante a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- c) aeromobile a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

2. Gli enti creditizi e gli enti finanziari che offrono servizi in relazione all'acquisto o al trasferimento di proprietà dei beni di cui al paragrafo 1 segnalano a loro volta alla FIU tutte le operazioni che effettuano per i propri clienti in relazione a tali beni.

3. Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate entro i termini imposti dalla FIU. il Regolamento AMLA”.

Allegato IV

Elenco dei beni di valore elevato di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 54):

- 1) articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- 2) orologi di valore superiore a 10.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- 3) veicoli a motore di prezzo superiore a 250.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- 4) aeromobile di valore superiore a 7.500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- 5) natante di valore superiore a 7.500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.